



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCHEMI DI REGOLAMENTO RECANTI "INTEGRAZIONI AI DD.PP.RR. 87 E 88/2010 CONCERNENTI IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI A NORMA DELL'ART 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 133/2008".

Con la nota n. 20159 del 16 agosto 2016 il MIUR ha trasmesso al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, al fine di acquisirne il prescritto parere, due schemi di regolamento recanti integrazioni rispettivamente al DPR 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti professionali, e al DPR 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici.

Le integrazioni, che si sono rese necessarie a seguito dell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 3527 dell' 8 aprile 2013, consistono nell'aggiunta del comma 1- bis all'art. 5 del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del comma 1-bis all'art. 5 del DPR 15 marzo 2010, n. 88.

I contenuti

I due schemi di regolamento in esame riguardano i "Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli Istituti tecnici e professionali". Essi sono composti da due articoli di contenuto identico, salvo alcune specifiche relative alle due filiere ordinamentali: per gli istituti tecnici all'art. 1, lettera g), si parla di "*acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza professionale di settore*" mentre per gli istituti professionali all'art.1, lettera g) si parla di "*acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica*".

Il comma 1-bis aggiunto esplicita i criteri con cui si è provveduto alla costruzione dei nuovi quadri orari degli istituti tecnici e professionali:

- a) *razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento comune nell' ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità , salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;*
- b) *ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell' ultimo anno;*
- c) *ore di 60 minuti non comprimibili;*
- d) *sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e introduzione di metodologie didattiche innovative;*
- e) *complementarità tra le diverse discipline e valorizzazione del legame tra cultura scientifico-tecnologica e cultura umanistica;*
- f) *individuazione di un numero di discipline e di ore complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso;*
- g) *ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di*

indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio e quinto anno. In particolare il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo:

- h) *equilibrato assortimento delle discipline di studio al fine di*
- *assicurare l'ottimale determinazione delle cattedre,*
 - *salvaguardare la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico*
 - *tutelare la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.*

Il parere

I provvedimenti proposti forniscono una risposta tardiva alla sentenza del TAR Lazio 3527/2013, e rispondono esclusivamente alla parte che imponeva al MIUR l'esplicitazione dei criteri con cui sono stati elaborati gli orari complessivi annuali per gli Istituti tecnici e professionali a seguito del riordino previsto dall'art. 64 della legge 133/08 e dal piano programmatico predisposto dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia.

Il riordino dell'Istruzione tecnica e professionale disegnato dai DD.PP.RR. 87 e 88 ha previsto il passaggio da 36 a 32 ore settimanali già dall'anno scolastico di avvio del riordino, 2010/2011, ed ha inciso, linearmente e contemporaneamente, dalla classe prima alla classe terza nei professionali e dalla classe prima alla classe quarta nei tecnici, senza criteri di gradualità, venendo meno al patto formativo stipulato tra scuola e famiglia all'atto dell'iscrizione (osservazioni già emerse nel parere del CNPI del 26 agosto 2010).

Le riduzioni hanno riguardato il nucleo caratterizzante i percorsi di Istruzione tecnica e professionale: le attività laboratoriali e quelle discipline per le quali l'ordinamento prevedeva insegnamenti in compresenza. Per utilizzare le stesse parole dell'amministrazione, la riduzione è stata fatta *sulle "materie professionalizzanti, recanti il maggiore carico orario"*, determinando una diminuzione nelle quote dell'organico dei profili tecnici.

Tutto ciò premesso, si esprime il parere nei seguenti termini.

Le integrazioni proposte dai provvedimenti in esame si limitano ad individuare i criteri con cui motivare *ex post* la riduzione di orario effettuata e le scelte compiute con il riordino del 2010.

Nello specifico, di seguito, vengono analizzati e discussi i singoli criteri proposti.

- a) Razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento comune nell'ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C**

Non è chiaro in che modo la riduzione delle materie professionalizzanti, delle ore di laboratorio e delle presenze degli insegnanti tecnico-pratici possa aiutare a salvaguardare la coerenza tra i percorsi, i titoli di studio e i profili in uscita. Sebbene si ritenga necessario un intervento di razionalizzazione delle centinaia di sperimentazioni esistenti, per dare un quadro di riferimento comune, è opportuno sottolineare che la "razionalizzazione" prevista dalla norma è cosa ben diversa dalla "riduzione".

- b) Ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una**

prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno

Anche in questo caso, una diversa ripartizione delle ore di laboratorio nel corso del quinquennio, non può essere ritenuta un criterio per giustificare una complessiva riduzione delle ore di laboratorio.

c) Conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria non comprimibile di 60 minuti

Questo criterio deve essere coniugato con le opportunità di flessibilità oraria che ogni singola istituzione scolastica autonoma ha facoltà di attuare, come disposto dal DPR 275/1999, all'articolo 4 comma 2 lettera b: *"la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui"*.

d) Ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e della introduzione di metodologie didattiche innovative

Anche in questo caso è data ampia facoltà alle singole istituzioni scolastiche autonome di riorganizzare l'impegno orario richiesto, ad esempio mediante *"l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività"* di utilizzare metodologie didattiche innovative per migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento e di garantire la sostenibilità dell'impegno orario.

*Per quanto riguarda le scuole con insegnamento di lingua slovena vedasi nota allegata al presente parere.

e) Definizione di piani di studio il cui impianto curricolare riconosca la complementarità tra le diverse discipline e valorizzi il legame tra il contributo educativo offerto da una istruzione di tipo tecnico-professionale e la cultura umanistica

La necessità di adottare una qualsiasi forma di *"complementarità"* tra le diverse discipline non implica necessariamente, né giustifica, una *"riduzione"* oraria di alcune di esse (per di più, di quelle caratterizzanti l'indirizzo). La loro compressione, infatti, in un contesto sempre più orientato al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze non può prescindere da ore laboratoriali e di indirizzo, naturalmente non a scapito delle materie di area comune quale asse portante di una formazione solida e al tempo stesso flessibile.

f) Previsione di piani di studi con un numero di discipline e di ore complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti, della necessità di evitare una frammentazione disciplinare e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione degli studenti

L'individuazione di un numero di discipline adeguate al conseguimento dei risultati,

anche ipotizzando una loro riduzione, potrebbe rappresentare un intento condivisibile, specie nell'ottica di una reale "razionalizzazione" e "ridefinizione" dei piani di studio che miri a ridurre il numero dei docenti afferenti ai singoli consigli di classe. Non è chiaro come questo criterio abbia guidato le scelte del riordino che presenta ancora elementi di parcellizzazione anche nella composizione dei singoli consigli di classe.

g) Adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, al secondo biennio e al quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione dovrà considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato nell'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo.

Una diversa distribuzione delle discipline dell'area generale e dell'area di indirizzo non può giustificare una riduzione complessiva delle discipline caratterizzanti il percorso di studio.

Il tasso di dispersione scolastica concentrato nel biennio degli istituti professionali impone una riflessione sulle scelte fatte che sono andate nella direzione di una licealizzazione dei percorsi.


h) Dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.

Si ritiene ci sia una contraddizione fra quanto affermato e le scelte operate nella costruzione di quadri orari che non hanno determinato gli obiettivi voluti: "una ottimale distribuzione delle cattedre", "la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico" e "la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi" ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.

In conclusione pur riconoscendo la difficoltà del MIUR, difficoltà parimenti sofferte da questo Consiglio, di dover formulare i criteri che avrebbero dovuto conformare la nuova realtà ordinamentale degli istituti professionali e tecnici (di cui ai DD.PP.RR. 87 e 88/2010) e che medio tempore si è già realizzata non raggiungendo gli obiettivi attesi, non si può che valutare negativamente quella prassi e di riflesso i criteri che dovrebbero fornirle copertura.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il CSPI auspica che gli schemi di regolamento oggetto del presente parere vengano rivisti in sede di attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 181, lettera c), della legge 107/2015, anche al fine di dotare questa filiera delle necessarie figure tecnico-professionali.

IL PRESIDENTE CSPI
Francesco Scrima



Roma, 4 ottobre 2016

Consiglio

In merito alla richiesta di parere sugli schemi di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88 :

- visti i criteri definiti per l'orario annuale complessivo in special modo all'articolo 1 comma 2 c: *conformazione dei piani di studi in base ad una quota orario non comprimibile di 60 minuti*
- e preso atto che il quadro orario in vigore negli istituti tecnici e negli istituti professionali nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena del FVG è fissato in 1188 ore ossia 36 ore settimanali

si evidenzia un'oggettiva difficoltà per tali scuole nel ponderare, come espresso nell'articolo 1 comma 2 d:

i quadri orari tenuto conto in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti.

Si fa perciò presente al governo:

- la necessità di dare seguito a quanto previsto nell'articolo 9 comma 3 del DPR 15 marzo 2010 n. 87 e 88 recependo anche per le suddette scuole le indicazioni degli organismi internazionali sulla sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti che il sistema d'istruzione tecnica e professionale nazionale ha già recepito con l'attuazione dei citati decreti;
- l'opportunità di rivedere sia per gli istituti tecnici che per quelli professionali con lingua d'insegnamento slovena il monte ore complessivo annuo senza modificare l'impianto disciplinare, adeguando però l'impegno orario richiesto agli studenti come del resto è già stato fatto per altre realtà scolastiche plurilingui.

Non appare superfluo ribadire che per l'istruzione in lingua slovena del Friuli Venezia Giulia la Commissione scolastica regionale¹ d'intesa con il Dipartimento per l'Istruzione ha già efficacemente risolto problemi specifici relativi ai quadri orario come nel caso dell'introduzione di un'ora di geografia generale ed economica in una delle classi del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, prevista dall'articolo 5, comma 1 della Legge n. 128/2013.

1

Art. 13, comma 3 della L. n. 38/2001, con cui si è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua e D.P.C.M. n. 288/2006, con cui è stato adottato il regolamento di composizione e funzionamento della Commissione.

Infine, corre l'obbligo di sottolineare che per le scuole in argomento il problema dei quadri orari e della loro sostenibilità per gli studenti riguarda l'intero ciclo di secondo grado.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Parere, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Repertorio atti n. 112 / CU del 29 settembre 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 settembre 2016;

VISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

VISTA la nota DAGL n. 0008394 del 12 agosto 2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di regolamento recante "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 agosto 2016, ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

VISTA la nota del 18 agosto 2016 con la quale il predetto schema di regolamento è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno comunicato, per le vie brevi, l'avviso favorevole sullo schema di provvedimento in parola;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 84, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", trasmesso, con nota DAGL n. 0008394 del 12 agosto 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario
Antonio Naddo

Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

Numero 9527/2016 e data 15 DIC. 2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 02155/2016

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
*“integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”.*

LA SEZIONE

Vista la nota del 18 novembre 2016, prot. n. 5059, di trasmissione della relazione del 15 novembre 2016, pervenuta alla segreteria della Sezione il 21 novembre 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con la nota del 18 novembre 2016, prot. n. 5059, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in epigrafe, recante “*integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”.

In relazione al precitato schema di decreto il Ministero proponente ha evidenziato, in via preliminare, che il Tar per il Lazio, con la sentenza n. 3527 dell'8 aprile 2013, ha proceduto ad annullare - in accoglimento del ricorso n.r.g. 5836 del 2010, proposto dal sindacato Snals-Confsal (Sindacato autonomo lavoratori della scuola) - il regolamento relativo agli Istituti tecnici di cui al citato d. P.R. 15 marzo 2010, n. 88, nella parte in cui all'art. 5, comma 1, lett. b), determina, senza indicazione dei criteri, una riduzione dell'orario complessivo annuale per gli Istituti tecnici.

Il succitato sindacato, ritenendo che l'Amministrazione non avesse “*minimamente ottemperato alla sentenza*” del Tar, presentava un ricorso per ottemperanza al giudicato (n.r.g. 7363 del 2014).

Il ricorso veniva accolto dal giudice adito con la sentenza n. 6438 del 2015, con la quale è stato nominato un commissario *ad acta* - nella persona del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale d'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca - al fine di procedere alle necessarie integrazioni al regolamento *de quo*.

La sentenza, inoltre, allo scopo d'indicare il possibile contenuto dei criteri con i quali dovrebbe essere integrato il Regolamento impugnato (ed altro regolamento contestualmente oggetto di impugnazione: v. *infra*) - e precisando di non voler arrivare a sostituirsi alla Amministrazione - ha osservato che, ad esempio, il contenuto delle note con le quali annualmente il Ministero individua le cosiddette "*classi atipiche*" di materie potrebbe confluire nel Regolamento in guisa di criteri di determinazione delle riduzioni di orario".

Al fine di ottemperare alla sentenza da ultimo citata il dicastero proponente ha, quindi, predisposto lo schema di regolamento in esame, volto a "*rendere trasparenti e a formalizzare i criteri che hanno portato alla definizione degli orari del nuovo ordinamento degli Istituti tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)*".

Lo schema è composto da due articoli e, segnatamente: dall'articolo 1 ("*Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici?*") che introduce un comma 1 *bis* all'art. 5 del d. P.R. n. 88 del 2010, recante i criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici, e che prevede delle ulteriori modifiche di coordinamento al succitato d. P.R.; e dall'articolo 2 ("*Disposizioni finali?*"), che dispone che continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo d. P.R. n. 88 del 2010 per quanto non previsto dal presente schema, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il dicastero referente ha, altresì, riferito di aver proceduto all'individuazione dei succitati criteri attraverso una ricostruzione "*dell'iter concettuale e logico che ha presieduto l'emanazione del suddetto regolamento*" e tenendo conto "*dei materiali di lavoro realizzati dalle*

appropriate commissioni di esperti - primo fra tutti il documento «Persona, tecnologie, professionalità» - dei contributi acquisiti dalle parti sociali e dagli stakeholder coinvolti, delle relazioni illustrative presentate ai vari soggetti istituzionali coinvolti per la relativa approvazione e di ogni altro supporto idoneo allo scopo».

L'Amministrazione ha infine comunicato di aver inserito il criterio di cui alla lettera h) del nuovo comma 1 bis dell'art. 5, proprio al fine di ottemperare a quanto "suggerito" dal Tar in via esemplificativa tramite la sentenza precedentemente citata.

In relazione all'*iter* seguito dall'Amministrazione per la predisposizione del decreto in esame, la medesima Amministrazione ha evidenziato di aver sottoposto lo schema *de quo* alla procedura di approvazione prevista dall'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 - atteso che il regolamento di cui al d. P.R. n. 88 del 2010, oggetto delle modifiche recate dal presente decreto, è stato approvato secondo tale *iter* - e di aver acquisito, sullo schema approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2016, il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota del 15 luglio 2016, prot. n. 9357, nonché il parere della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 29 settembre 2016, e quello del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), formulato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Inoltre, il dicastero proponente ha proceduto - contestualmente alla predisposizione dello schema in esame, volto ad integrare il citato d. P.R. n. 88 del 2010 - a predisporre anche un decreto finalizzato ad integrare il d. P.R. n. 87 del 2010, di contenuto sostanzialmente identico a quello del d. P.R. n. 88 del 2010, ma concernente gli istituti professionali. E ciò in considerazione del fatto che anche il citato d.

P.R. n. 87 del 2010 è stato oggetto sia di parziale annullamento, per identici vizi e con le medesime motivazioni, da parte della sentenza del Tar per il Lazio n. 3527 del 2013, sia della sentenza di ottemperanza n. 6438 del 2015, recante su di esso le medesime statuizioni di esecuzione poste con riferimento al d. P.R. n. 88 del 2010.

Infine, lo schema di decreto in esame ha ottenuto il visto di conformità (la cosiddetta "bollinatura") dalla Ragioneria generale dello Stato e risulta corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

2. Lo schema di decreto in esame, come in precedenza esposto, è volto ad introdurre alcune "integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici..." e, segnatamente, a individuare i criteri che hanno portato alla definizione degli orari del nuovo ordinamento degli Istituti tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del medesimo d. P.R., in ossequio a quanto statuito dal Tar per il Lazio con la sentenza n. 6438 del 2015.

3. Tanto premesso, la Sezione, per quanto concerne l'iter che ha preceduto la predisposizione dello schema in esame, ritiene, sotto un primo profilo, che la decisione di procedere all'individuazione dei succitati criteri attraverso la ricostruzione "dell'iter concettuale e logico che ha presieduto all'emanazione" del d. P.R. n. 88 del 2010 - oggetto delle modifiche ed integrazioni previste dallo schema all'esame - risulti conforme a criteri di logicità e razionalità mentre, sotto un secondo profilo, non può che condividere la scelta di sottoporre il decreto in esame al medesimo iter attraverso il quale è stato approvato il citato

decreto n. 88 del 2010, ovvero quello previsto dall'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in conformità con quanto disposto dalla norma in base alla quale è stato adottato il d. P.R. oggetto delle integrazioni in esame, ovvero l'art. 64, comma 4 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.

La disposizione da ultimo citata, inoltre, prevede espressamente che il decreto relativo al riordino degli istituti tecnici deve essere adottato *“ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”* come, peraltro, confermato dallo stesso dicastero proponente con la relazione in epigrafe.

In relazione a tale circostanza la Sezione non può esimersi dal constatare che dalla documentazione depositata presso la segreteria della Sezione stessa non emerge l'esistenza di un vero e proprio concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, viceversa richiesto dalla succitata disposizione: in atti vi è, infatti, soltanto una nota del 15 luglio 2016, prot. n. 9357, a firma del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale quest'ultimo rileva di *“non avere osservazioni da formulare”* sullo schema in esame.

Orbene, come più volte sottolineato dalla Sezione, il concerto del Ministro è qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto si afferma nella nota da ultimo citata in quanto, con il concerto, il Ministro partecipa dell'iniziativa politica concorrendo ad assumerne la responsabilità: il concerto, conseguentemente, può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro, e non sotto la forma di semplice nulla osta, con la conseguenza che - al fine di evitare che la suddetta omissione si

rifletta sulla regolarità formale del provvedimento normativo in esame - è necessario che l'Amministrazione referente acquisisca tale concerto prima di sottoporre il decreto stesso all'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

A quanto precede deve, inoltre, aggiungersi che il dicastero proponente, nell'ambito del procedimento prodromico alla stesura del decreto *de quo*, ha correttamente acquisito, in ossequio a quanto previsto dalla disposizione legislativa di cui al citato art. 64, comma 4 del d.l. n. 112 del 2008, i pareri della Conferenza Unificata, che ha formulato il proprio favorevole avviso nella seduta del 29 settembre 2016, e del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), espresso nella seduta del 4 ottobre 2016.

Il CSPI, tramite il parere da ultimo citato - *“pur riconoscendo le difficoltà del MIUR ... di dover formulare i criteri che avrebbero dovuto conformare la nuova realtà degli Istituti tecnici e professionali ... e che medio tempore si è già realizzata”* - si è espresso in senso critico relativamente alle modifiche recate dal presente decreto, formulando alcune specifiche osservazioni concernenti il contenuto dei criteri enucleati dallo schema *de quo*.

4. Per quanto concerne il merito del decreto in esame la Sezione, in via preliminare, ritiene opportuno evidenziare che la valutazione relativa alla conformità di quest'ultimo a quanto disposto dalla sentenza del Tar per il Lazio n. n. 6438 del 2015 non esclude né limita le competenze riservate dall'art. 114, comma 6 c.p.a. al giudice dell'ottemperanza, qualora adito dai soggetti a ciò legittimati.

Tanto premesso, la Sezione ritiene, sempre con riferimento al contenuto del decreto in esame, che i criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici, recati dall'art. 1,

comma 2 del decreto in esame, non risultano né illogici né irragionevoli poiché dai medesimi è possibile desumere - al di là della loro formulazione non sempre chiara - le ragioni che potrebbero giustificare la decurtazione dell'orario complessivo annuale degli Istituti tecnici prevista dal precitato art. 5 del d.P.R. n. 88 del 2010.

Detti criteri, pertanto, rientrano nella discrezionalità tecnica demandata al dicastero proponente nella materia *de qua*, con la conseguenza che, sotto questo profilo, la Sezione non ha specifici rilievi da formulare.

Per quanto concerne i rilievi formulati dal CSPI con il parere reso nella seduta del 4 ottobre 2016 - volti ad evidenziare che i precitati criteri non sarebbero adeguati a giustificare *ex post* la decurtazione dell'orario annuale avvenuta con il riordino del 2010 - la Sezione rileva che le predette osservazioni impingono nel merito delle scelte compiute dal dicastero proponente e quantomeno parzialmente nell'ambito di competenza del Giudice dell'ottemperanza.

Tuttavia - in considerazione della delicatezza della materia e del contenzioso amministrativo che sulla stessa si è registrato - la Sezione ritiene opportuno invitare l'Amministrazione a valutare le osservazioni formulate dal CSPI ed in particolare quelle volte a esplicitare con maggior precisione i criteri di cui alle lettere a), e) ed f) dell'art. 1, comma 2 del decreto *de quo*, al fine di precisare la portata dispositiva dei parametri ivi indicati prima della sua approvazione definitiva o quantomeno, come richiesto dal CSPI stesso, nell'ambito del riordino della materia in esame ai sensi della legge di delega n. 107 del 2015.

5. Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, la Sezione ritiene che il decreto in esame meriti parere favorevole con le osservazioni di cui ai precedenti nn. 3 e 4.

La Sezione, infine, per quanto concerne il profilo redazionale, suggerisce all'Amministrazione, in sede di stesura definitiva del presente schema, di:


- a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo seguendo l'ordine gerarchico delle fonti e, all'interno di detto criterio, ordinando le fonti stesse in ordine cronologico;
- b) anteporre, nel preambolo, la frase "*Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400...*" alla frase "*Acquisito il parere del Consiglio di Stato...*", trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;
- c) sopprimere il comma 1 dell'art. 2 del decreto, atteso che quanto ivi previsto risulta pleonastico e privo di effettiva valenza dispositiva.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe nei termini di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Claudio Boccia



IL PRESIDENTE

Luigi Carbone



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini
